DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 21 gennaio 2021, n. 8

"Il Salvatore società cooperativa sociale a r.l." capofila dell'ATS "Il Salvatore società cooperativa sociale a r.l. e Cienne Costruzioni s.r.l." – Autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019 e D.G.R. n. 793 del 2/5/2019, con prescrizione, per una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ex R.R. n. 4/2019 di tipo A e B, con dotazione complessiva di 60 p.l. (di cui: 45 p.l. di mantenimento anziani, tipo A, in n. 2 nuclei da 20 p.l. e n. 1 da 5 p.l.; n. 15 p.l. di mantenimento demenze, tipo B, in n. 1 nucleo da 15 p.l.), denominata "Residenza Sant'Anna" sita in Polignano a Mare (BA) alla via Ghandi, s.n.c..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria; Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria;

In Bari, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente di Servizio presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione che conferma.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- all'articolo 3 che: "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)";
- all'articolo 8, comma 3, che : "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)", tra cui quello oggetto del presente provvedimento";
- all'art. 29, commi 6, 7 e 7 bis, che:
- 6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);
- i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:
 - 1) il fabbisogno regionale di strutture;
 - 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
 - 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.
- 7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
- 7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero."

In attuazione del predetto articolo 29, è stato emanato il R.R. n. 4 del 21/01/2019, entrato in vigore in data 9/2/2019, ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le R.S.S.A. ex art. 66 R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019, prevede all'art. 9 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), comma 3, che: "In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...);

g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;(...)".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento", pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, sono state indicate le procedure da attuarsi da parte delle strutture rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 7 e 7-bis dell'art. 29 LR 9/2017.

Con determinazione dirigenziale n. 195 del 07/08/2020, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., questa Sezione ha espresso parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, richiesto dal Comune di Polignano a Mare nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, nel medesimo Comune alla Via Ghandisnc, di n. 1 RSA di mantenimento per anziani di tipo A e di tipo B di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione complessiva di 60 pl, pari a 45 p.l. di RSA mantenimento anziani – tipo A pari a n. 3 nuclei, n. 2 da 20 p.l. e n. 1 da 5 p.l.; e n. 15 p.l. di RSA mantenimento demenze – tipo B pari a n. 1 da 15 p.l., con prescrizione, pena decadenza: "che la Cooperativa sociale Il Salvatore doti la palestra dello **spogliatoio con servizio igienico** costituente, secondo quanto prescritto dall'art 66 del RR 4/2007 requisito strutturale minimo essenziale" e con le seguenti precisazioni:

"i. la Cooperativa sociale Il Salvatore è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia delle planimetrie agli atti della Sezione, ed in ogni caso in conformità ai requisiti tecnologici e organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 e strutturali di cui al RR 4 del 2007;

ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Polignano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Cooperativa sociale Il Salvatore alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

iii. lo standard di personale di cui agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019 sono riferiti all'attività assistenziale di un nucleo di 20 posti letto, mentre, per il nucleo di 5 posti letto per mantenimento demenze, lo standard di personale deve essere rapportato al numero dei posti, fermo restando il rispetto della presenza dell'infermiere professionale e dell'operatore socio sanitario nell'arco delle 24 ore;

iii. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., come sostituito dall'art. 1, comma 3 della LR n. 18/2020, ha validità biennale a decorrere dalla data di rilasciodell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazioneentro il termine previsto dal comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predettotermine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato nonabbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competentene dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. Ai sensi del successivo comma 5, art. 7 LR 9/2017, come integrato dalla LR n. 18/2020, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del pareredi compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data del ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale".

L'intervento di cui trattasi riguarda una ex RSSA art. 66 RR 4/2007 ammessa a finanziamento a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10 – 9.11 del POR Puglia 2014-2020 ricadente nell'ambito di applicazione del comma 7, art. 29, LR 9/2017.

Con istanza trasmessa via pec in data 05/10/2020, formulata secondo il modello di domanda allegato alla DGR n. 793 del 02/05/2019, Il Salvatore società cooperativa sociale arl capofila dell'ATS "Il Salvatore soc. coop sociale arl e Cienne Costruzioni srl", ha trasmesso a questa Sezione istanza di autorizzazione all'esercizio (modello AUT-1) compilato e sottoscritto dal legale rappresentante relativa alla RSA di mantenimento in oggetto, allegandovi:

- Atto di autorizzazione alla realizzazione n. 222/550 del 28.09.2020 rilasciato dal comune di Polignano;
- Nota prot. 26786/2020 avente ad oggetto "Residenza Socio-Sanitaria Assistenziale Sant'Anna, Via Gandhi.
 Pratica VVF 44068. Trasmissione documentazione SCIA ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.P.R. n. 151/2011
 per attività 68/3B, 49/1A, 74/1A di cui all'Allegato I del DPR 151/2011";
- Scia in variante al pdc m. 43 del 2014 del 25.11.2014 (ricevuta di segnalazione certificata di agibilità);
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 5 ottobre 2020 concernente, il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, l'affidamento della responsabilità sanitaria al dott. Nicola Dellino, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Bari l'11/11/1981, specializzato in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria e iscritto all'Odine dei medici della provincia di Bari, nonchè il numero e le qualifiche del personale in organico.

Con nota prot. n. AOO 183 15831 del 26/10/2020, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 LR n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii., richiamati gli art 66 del RR 4 del 2007 per i requisiti strutturali specifici, l'art. 4 del R.R. 4/2019 per i requisiti strutturali generali, nonché gli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019 per lo standard di personale, questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, ad effettuare idoneo sopralluogo, presso la sede della RSA in oggetto, finalizzato alla verifica dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019 per una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)per soggetti non autosufficienti di tipo A e B, con dotazione complessiva di 60 p.l. (di cui: 45 p.l. di mantenimento anziani, tipo A, in n. 2 nuclei da 20 p.l. e n. 1 da 5 p.l.; n. 15 p.l. di mantenimento demenze, tipo B, in n. 1 nucleo da 15 p.l.), denominata "Residenza Sant'Anna" sita in Polignano a Mare (BA) alla via Ghandi, s.n.c..

Con la predetta nota, tenuto conto che, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente l'organico della struttura, l'istante si è limitato ad elencare le figure che saranno impiegate senza fornire ulteriori dettagli circa, nominativi, titoli di studio e/o qualifiche, tipologia di contratto o turnistica delle singole figure professionali, questa Sezione ha, altresì, invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA a verificare, oltre a quanto indicato nelle tabelle da 1 a 3 incluse nella nella stessa nota di incarico, anche l'"Elenco degli operatori ai fini della verifica del possesso del titolo di studio e dell'iscrizione al relativo Albo/ Ordine (se prevista), e dalla tipologia di contratto stipulato"

Nella stessa nota, è stato, infine, precisato che:

- la relazione dovrà confermare esplicitamente oltre all'esistenza di tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti per l'autorizzazione all'esercizio della L.R. n. 9/2017 e dal R.R. n. 4/2019 anche la struttura abbia ottemperato a quanto prescritto nella D.D. 195 del 8 agosto 2020, ovvero che la struttura sia dotata di una palestra avente spogliatoio con servizio igienico, come sopra evidenziato;
- tutti i requisiti previsti dal RR n. 4/2019 devono essere posseduti da "Il Salvatore società cooperativa sociale arl", ivi compresi i requisiti organizzativi (personale in organico), soggetto giuridico a cui andrebbe rilasciata l'autorizzazione all'esercizio.

Con nota pec prot. 177629 del 15/12/2020, in riscontro alla nota di incarico n. AOO 183 15831 del 26/10/2020, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA ha trasmesso "il verbale di verifica e giudizio favorevole" prot. 175547/D.P. del 10/12/2020 rilevando che: "la struttura "Residenza Sant'Anna"sita in Polignano a Mare alla via Ghandisno ha i requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti per l'autorizzazione all'esercizio della L.R. n. 9/17 e dal R.R. n. 4/2019, con ottemperanza a quanto prescritto nella D.D. n. 195 del 8 agosto 2020 (ovvero dotazione di una palestra con spogliatoio e servizio igienico dedicato) per n. 1 RSA di mantenimento per anziani di tipo A e di tipo B di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione complessiva di 60 p.l., distinti in:

- 45 p.l. di RSA mantenimento demenze Tipo A, pari a n. 3 nuclei di cui n. 2 da 20 p.l. e n. 1 da 5 p.l., e
- 15 p.l. di RSA mantenimento demenze tipo B, pari a n. 1 nucleo da 15 p.l., a condizione che:
- 1) Con l'effettivo inizio attività, il responsabile legale della struttura "Residenza Sant'Anna" asseveri

definitivamente il possesso dei requisiti organizzativi con la trasmissione a questo ufficio (organo vigilante SISP Area Sud) del LUL (Libretto Unico Lavoro) istituito e rendicontato presso l'INAIL ovvero vidimato dai soggetti autorizzati dall'INAIL (art. 39 comma 1) del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/20089;

2) Trasmetta a quest'ufficio (organo vigilante SISP Area Sud) tutte le "Dichiarazioni sostitutive dell'Atto di Notorietà - art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 45 con Titolo Professionale e non incompatibilità ex art. 4, co. 7, L. 30.12.1991 n. 412 e s.m.i. del personale in organico"

Con nota prot. AOO_183/18980 del 31/12/2020, indirizzata al Dipartimento di Prevenzione ASL BA e al legale rappresentante della "Il Salvatore cooperativa sociale a r.l.", in riscontro alla nota che precede, precisato che "la L.R. n. 9/2017:

- 1. all'art. 8 prevede che l'autorizzazione all'esercizio venga rilasciata previa verifica dell'effettivo possesso, da parte delle strutture, dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale;
- 2. all'art. 10 prevede che l'autorizzazione all'esercizio contenga il nome ed i titoli accademici del responsabile sanitario";

questa Sezione ha comunicato che: "per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è necessario acquisire quanto previsto al precedente punto 2. con la precisazione che l'efficacia dell'atto di autorizzazione all'esercizio sarà subordinata alla trasformazione dei contratti preliminari di lavoro in contratti definitivi entro e non oltre 10 giorni dall'approvazione, salvo annullamento senza preavviso."

Con nota pec del 07/01/2020, in riscontro alla surriferita nota, il legale rappresentante della "Il Salvatore cooperativa sociale a r.l." ha trasmesso a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA documentazione integrativa, così individuata:

- "- attestazione del titolo di studio del dott. Dellino;
- conferimento incarico al dott. Dellino;
- curriculum del dott. Dellino;
- iscrizione all'Albo del dott. Dellino;
- copia dei documenti del dott. Dellino".

Per quanto su esposto, si propone:

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019 e D.G.R. n. 793 del 2/5/2019, a "Il Salvatore società cooperativa sociale a r.l.", capofila dell'ATS Il Salvatore società cooperativa sociale a r.l. e Cienne Costruzioni s.r.l.,l'autorizzazione all'esercizio di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ex R.R. n. 4/2019 di tipo A e B, con dotazione complessiva di 60 p.l., di cui: 45 p.l. di mantenimento anziani, tipo A, organizzati in n. 2 nuclei da 20 p.l. e n. 1 da 5 p.l. e n. 15 p.l. di mantenimento demenze, tipo B, organizzati in n. 1 nucleo da 15 p.l., denominata "Residenza Sant'Anna" sita in Polignano a Mare (BA) alla via Ghandi, s.n.c., il cui Responsabile sanitario, come dichiarato nell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio, è il dott. Nicola Dellino, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Bari l'11/11/1981, specializzato in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria e iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Bari, con la seguente prescrizione:
- Fermi restando gli adempimenti indicati dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con nota pec prot. 177629 del 15/12/2020 sopra richiamata ("1) Con l'effettivo inizio attività, il responsabile legale della struttura "Residenza Sant'Anna" asseveri definitivamente il possesso dei requisiti organizzativi con la trasmissione a questo ufficio (organo vigilante SISP Area Sud) del LUL (Libretto Unico Lavoro) istituito e rendicontato presso l'INAIL ovvero vidimato dai soggetti autorizzati dall'INAIL (art. 39 comma 1) del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/20089; 2)Trasmetta a quest'ufficio (organo vigilante SISP Area Sud) tutte le "Dichiarazioni sostitutive dell'Atto di Notorietà art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 45 con Titolo Professionale e non incompatibilità ex art. 4, co. 7, L. 30.12.1991 n. 412 e s.m.i. del personale in organico"), il legale rappresentante della RSA in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione della presente

autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA:

i. Elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo ove richiesta e contratto collettivo applicato; ii. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonchè in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;

iii. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto;

il quale (Dipartimento di Prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 agli articoli 5 e 7, commi 7.3.3 e 7.3.4, e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

- di precisare, inoltre, che:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce; il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'articolo 5.3, paragrafo 11, del R.R. n. 4/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico dell'a Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
 Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019 e D.G.R. n. 793 del 2/5/2019,

di rilasciare a "Il Salvatore società cooperativa sociale a r.l.", capofila dell'ATS Il Salvatore società cooperativa sociale a r.l. e Cienne Costruzioni s.r.l., l'autorizzazione all'esercizio di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ex R.R. n. 4/2019 di tipo A e B, con dotazione complessiva di 60 p.l., di cui: 45 p.l. di mantenimento anziani, tipo A, organizzati in n. 2 nuclei da 20 p.l. e n. 1 da 5 p.l. e n. 15 p.l. di mantenimento demenze, tipo B, organizzati in n. 1 nucleo da 15 p.l., denominata "Residenza Sant'Anna" sita in Polignano a Mare (BA) alla via Ghandi, s.n.c., il cui Responsabile sanitario, come dichiarato nell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio, è il dott. Nicola Dellino, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Bari l'11/11/1981, specializzato in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria e iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Bari, con la seguente prescrizione:

fermi restando gli adempimenti indicati dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la nota pec prot. 177629 del 15/12/2020 sopra richiamata (ossia: "1) Con l'effettivo inizio attività, il responsabile legale della struttura "Residenza Sant'Anna" asseveri definitivamente il possesso dei requisiti organizzativi con la trasmissione a questo ufficio (organo vigilante SISP Area Sud) del LUL (Libretto Unico Lavoro) istituito e rendicontato presso l'INAIL ovvero vidimato dai soggetti autorizzati dall'INAIL (art. 39 comma 1) del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/20089; 2)Trasmetta a quest'ufficio (organo vigilante SISP Area Sud) tutte le "Dichiarazioni sostitutive dell'Atto di Notorietà - art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 45 con Titolo Professionale e non incompatibilità ex art. 4, co. 7, L. 30.12.1991 n. 412 e s.m.i. del personale in organico"), il legale rappresentante della RSA in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA:

iv. Elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo ove richiesta e contratto collettivo applicato; v. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonchè in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;

vi. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto;

il quale (Dipartimento di Prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori in organico presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 agli articoli 5 e 7, commi 7.3.3 e 7.3.4, e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

- di precisare, inoltre, che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce; il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3, paragrafo 11, del R.R. n. 4/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"

- di notificare il presente provvedimento:
 - ✓ a "Il Salvatore società cooperativa sociale a r.l.", capofila dell'ATS Il Salvatore società cooperativa sociale a r.l. e Cienne Costruzioni s.r.l., con sede operativa in Polignano a Mare alla via Ghandisno;
 - ✓ al Sindaco del Comune di Polignano;
 - ✓ al Direttore del dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
 - ✓ al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - ✓ al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL BA

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO (Giovanni Campobasso)